

gliare l'esecuzione dell'opera affidatagli ⁽¹⁵⁷⁴⁾. Or, è perfettamente e giuridicamente possibile (caso tipico: il vetturino di piazza) che un conduttore d'opera (impresario) o un dipendente del conduttore si trovi, nel corso d'adempimento dell'opera commissionatagli, sotto la direzione e l'ingerenza attiva ed immediata del locatore. Occorrerà allora indagare se questa ingerenza sia di tale entità da creare fra quest'ultimo ed il conduttore un rapporto di preposizione (art. 1153), senza, naturalmente, che la locazione d'opera cessi per ciò di esser tale.

L'argomento è stato oggetto di recenti illuminate decisioni della Suprema Corte, fra cui notevole quella in data 29 maggio 1928 ⁽¹⁵⁷⁵⁾, la quale — riaffermato il concetto che ad esservi rapporto institorio occorre, oltre all'agire per conto altrui, « una relazione di dipendenza e di subordinazione tale, che gli atti esecutivi non rappresentino che l'esplicazione della volontà dominante del preponente » — ammette che « eccezionalmente, a seconda delle particolari modalità del contratto, un vincolo di siffatta natura può ricorrere anche in tema di appalto » e precisamente « se ed in quanto l'imprenditore sia obbligato a svolgere un'attività nei modi ed entro i limiti precisi, segnalatigli dalla direzione di chi lo ha scelto », perchè allora « è concepibile una responsabilità o una corresponsabilità di questo, pur dovendosi badare a non confondere la semplice limitazione con la soppressione dell'autonomia ». Ritiene, in altri termini, la Corte che l'applicazione dell'art. 1153 ricorra unicamente per i fatti dal conduttore compiuti nell'esplicazione di quella parte di attività svolta sotto la dipendenza diretta del committente. « L'eventuale e spiegabile controllo dell'appaltante » — essa dice — « nell'esecuzione dell'opera non toglie l'indipendenza dell'appaltatore, nè far perdere a costui, a tutti gli effetti, la sua qualità. Se poi la volontà dell'appaltante si sovrappone a quella dell'appaltatore in qualche attività e non in altra, rispetto a quest'ultima, con la libertà, risorge l'imputa-

(1574) GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, V., 2ª ed., Firenze, 1886, pag. 453-456, § 328.

(1575) Corte di Cassazione, 29 maggio 1928, in *Giur. ital.*, 1928, I, 915.